

**DELIBERAZIONE 11 GIUGNO 2019**

**233/2019/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DI PARAMETRI DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA RELATIVA ALLA SPECIFICA REMUNERAZIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA, PER L'ANNO 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1068<sup>a</sup> riunione del 11 giugno 2019

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014 (di seguito: decreto ministeriale 30 giugno 2014);
- la Comunicazione della Commissione europea (di seguito: Commissione) “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, 2014/C 200/01 (di seguito: Linee-guida ambiente-energia);
- la decisione della Commissione *State Aid SA.42011 (2017/N) - Italy – Italian Capacity Mechanism*, 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final (di seguito: decisione C(2018) 617);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 48/04);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2015, 95/2015/I/eel (di seguito: deliberazione 95/2015/I/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2019, 30/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 30/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 206/2019/R/eel;
- la comunicazione di Terna, del 10 giugno 2019, prot. Autorità 15295, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

#### CONSIDERATO CHE:

- con il decreto legislativo 379/03, nell'ambito del servizio di dispacciamento, si persegue la finalità di concorrere alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva, per far fronte all'aleatorietà della medesima domanda, nell'ambito delle prestazioni di risorse rese alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi Terna);
- l'art. 5, del decreto legislativo 379/03, prevede che, per un periodo transitorio, a decorrere dal 1 marzo 2004 e fino alla data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'art. 1, del medesimo decreto legislativo, l'Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
- la previsione di un regime transitorio, da attuare in tempi brevi, dall'anno 2004, rifletteva la particolare situazione di inadeguatezza di capacità produttiva nel sistema elettrico nazionale di quel periodo;
- in attuazione di quanto previsto all'art. 5, del decreto legislativo 379/03, con la deliberazione 48/04 l'Autorità ha, tra l'altro, regolato l'approvvigionamento delle risorse a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio compreso tra il 1 marzo 2004 e l'entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo;
- la deliberazione 48/04 ha determinato i corrispettivi da riconoscere agli utenti del dispacciamento in immissione per la disponibilità della capacità produttiva con riferimento al periodo compreso tra il 1 marzo 2004 e il 31 dicembre 2018;
- l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 379/03, dispone che l'Autorità definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna elabori una proposta per disciplinare il sistema definitivo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, superando il regime transitorio; con la deliberazione ARG/elt 98/11, l'Autorità ha fissato i criteri e le condizioni per la definizione del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione elettrica; lo schema di disciplina elaborato da Terna secondo i suddetti criteri è stato approvato con il decreto ministeriale 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 379/03; in seguito agli adattamenti previsti, tra l'altro, dalle Linee-guida ambiente-energia, il sistema è stato valutato compatibile con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato da parte della Commissione europea, con la decisione C(2018) 617; sono attualmente in corso le attività per l'implementazione del meccanismo;
- come documentato nella comunicazione Terna, la differenza tra il gettito disponibile per il corrispettivo *CAP1* e i costi sostenuti da Terna per il riconoscimento del medesimo corrispettivo ha assunto un valore nullo per l'anno 2018;
- l'ammontare dedicato alla copertura degli oneri per il riconoscimento del corrispettivo unitario *CAP1* relativo all'anno 2018 è stato determinato mantenendo

invariato, rispetto all'anno precedente, il rapporto fra il citato ammontare e la somma pesata del numero dei giorni ad alta e media criticità, ponderata in ragione del coefficiente di distribuzione del gettito  $G_{CAPI}$  tra i giorni ad alta criticità e i giorni a media criticità fissato dalla deliberazione 48/04;

- il corrispettivo unitario  $CAP1$  e il prezzo di riferimento utilizzato per il computo del ricavo di riferimento  $RICR$  sono stati definiti, per gli anni dal 2004 al 2018 incluso, sulla base della *pro tempore* vigente articolazione delle ore dell'anno per fasce;
- la copertura dell'onere per il riconoscimento del corrispettivo unitario  $CAP1$  è assicurata attraverso una quota parte del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario, di cui all'art. 48, della deliberazione 111/06.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- definire i criteri per la determinazione del corrispettivo  $CAP1$  per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;
- che l'ammontare dedicato alla copertura del corrispettivo unitario  $CAP1$ , di cui all'art. 35, della deliberazione 48/04, sia determinato, per l'anno 2019, mantenendo invariato, rispetto all'anno 2018, il rapporto fra il citato ammontare e la somma pesata del numero dei giorni ad alta e media criticità, ponderata in ragione del coefficiente di distribuzione del gettito annuo stimato  $G_{CAPI}$  – relativo al corrispettivo di cui all'art. 35 - tra i giorni ad alta criticità e i giorni a media criticità dell'anno 2018;
- articolare il corrispettivo  $CAP1$  per l'anno 2019 secondo le fasce sinora applicate, aggiornandole per tenere conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festività infrasettimanali

#### **DELIBERA**

1. di integrare e modificare la deliberazione 48/04 nei termini di seguito indicati:

- all'art. 35, dopo il comma 35.20, è aggiunto il comma seguente:  
“35.21 Terna determina, per l'anno 2019, il valore del parametro  $G_{CAPI}$  tenendo conto che:
  - a. dal gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario, di cui all'articolo 48, dell'Allegato A della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111, come successivamente modificato e integrato, l'importo destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 è pari a 127.200.000 (centoventisettemilioniduecentomila) euro;

- b. i corrispettivi, di cui al comma 35.1, sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell'art. 31 del presente provvedimento.”;
2. di prevedere che, con riferimento all'anno 2019, per il Titolo 4 della deliberazione 48/04 si applichi la tabella di articolazione delle fasce di cui al successivo punto 4;
  3. di stabilire che Terna aggiorni per l'anno 2019 la tabella di cui alla deliberazione 30/2019/R/eel valida per l'anno 2018, in modo da tenere conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festività infrasettimanali, e ne invii proposta all'Autorità entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
  4. di prevedere che, qualora l'Autorità non si pronunci entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della tabella di cui al punto 3, quest'ultima si ritenga approvata e sia pubblicata da Terna sul proprio sito internet;
  5. di stabilire che Terna effettui il riconoscimento degli importi del corrispettivo *CAP1*, per l'anno 2019, entro il giorno 30 settembre 2019;
  6. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna;
  7. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 48/04, così come integrata e modificata, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

11 giugno 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*